

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1957

(84<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente GRAVA

### I N D I C E

#### Disegno di legge:

« Modificazioni della tabella A allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (1362) (D'iniziativa del senatore Restagno) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1191, 1195, 1205, 1206, 1207
BITOSSÌ . . . . .	1195, 1206
DE BOSIO . . . . .	1195
MARINA . . . . .	1207
MONALDI . . . . .	1207
RESTAGNO . . . . .	1205, 1207
SABATINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	1205, 1206
VACCARO, <i>relatore</i> . . . . .	1193, 1195

« Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro » (1472) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	1209, 1211
ZANE, <i>relatore</i> . . . . .	1209

« Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori » (1823) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	1208, 1209
ANGELINI, <i>relatore</i> . . . . .	1208

Le seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Cesare Angelini, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Marina, Monaldi, Petti, Rogadeo, Sibille, Spallucci, Vaccaro, Varaldo e Zane.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Restagno.

Interviene il Sottosegretario d' Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

ANGELINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Restagno: « Modificazioni della tabella A allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti » (1362).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Restagno: « Modificazioni della tabella A allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

*Articolo unico.*

La tabella A allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

TABELLA A.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI MESE DI LAVORO

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONE MENSILE		Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	In complesso
	oltre a L.	fino a L.					
1 <sup>a</sup>		15.600	26	6	6	4	42
2 <sup>a</sup>		21.200	36	6	8	4	54
3 <sup>a</sup>		27.300	44	8	8	4	64
4 <sup>a</sup>		33.800	56	8	8	4	76
5 <sup>a</sup>		41.200	66	8	10	8	92
6 <sup>a</sup>		49.400	78	8	10	8	104
7 <sup>a</sup>		58.500	92	10	10	8	120
8 <sup>a</sup>		68.500	108	10	10	8	136
9 <sup>a</sup>		79.300	126	12	12	8	158
10 <sup>a</sup>		91.400	144	12	12	8	176
11 <sup>a</sup>		105.000	160	12	12	12	196
12 <sup>a</sup>		120.000	178	14	14	12	218
13 <sup>a</sup>		135.000	200	14	14	12	240
14 <sup>a</sup>		150.000	224	14	14	12	264
15 <sup>a</sup>		165.000	247	14	14	12	287
16 <sup>a</sup>		180.000	271	14	14	12	311
17 <sup>a</sup>		195.000	294	16	16	14	340
18 <sup>a</sup>		210.000	318	16	16	14	364
19 <sup>a</sup>		230.000	345	16	16	14	391
20 <sup>a</sup>		250.000	377	16	16	14	423
21 <sup>a</sup>		275.000	412	18	18	16	464
22 <sup>a</sup>		300.000	450	18	18	16	502
23 <sup>a</sup>		300.000	500	18	18	16	552

VACCARO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Il disegno di legge del senatore Restagno si compone di un unico articolo diretto a sostituire la sola tabella A dei contributi dovuti per l'assicurazione base invalidità, vecchiaia e superstiti (allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218) con una nuova tabella nella quale sono contemplate altre dieci classi di contribuzione fino a raggiungere lire 300.000 mensili di retribuzione, con un contributo massimo di lire 500 mensili.

Nella relazione illustrativa del disegno di legge viene specificato che in base alla legge 4 aprile 1952, n. 218, mentre la contribuzione a ripartizione affluente al Fondo adeguamento pensioni è percentuale sull'intera retribuzione senza limiti di importo, i contributi base accreditabili (utili quindi per il calcolo della pensione) sono limitati a quelli corrispondenti alla classe 13ª (lire 200 mensili per una retribuzione di oltre lire 120.000 mensili). In conseguenza tutti i lavoratori che fruiscono di retribuzioni più elevate vengono a conseguire un trattamento di pensione uguale a quello dei lavoratori con lire 120.000 mensili, pur contribuendo al finanziamento della gestione in proporzione anche della retribuzione eccedente le 120.000 lire.

Viene, pertanto, proposta l'aggiunta di altre dieci classi di contribuzione mensile base e la misura delle marche per tali nuove classi viene fissata conservando il rapporto di proporzionalità esistente tra retribuzione e contributo base nell'attuale classe massima (classe 13ª, retribuzione oltre lire 120.000; contributo lire 200 mensili).

Il criterio ispiratore del disegno di legge ha un indubbio fondamento di equità e non contrasta con la linea direttiva che ha guidato la politica previdenziale del dopoguerra in materia di trattamenti pensionistici.

Tale linea direttiva è costituita in effetti da due principi fondamentali:

1) generalizzazione dell'assicurazione (legge 28 luglio 1950, n. 633: eliminazione dei limiti di retribuzione per gli impiegati; legge 4 aprile 1952, n. 218: eliminazione dei limiti di età) e modificazione dei sistemi di finanziamento (leggi varie pubblicate tra il 1945 e il 1952).

Su quest'ultimo punto, per una migliore comprensione delle integrazioni e rettifiche cui è condizionata l'accettazione della proposta Restagno è da rilevare che l'assicurazione si è evoluta da un sistema di finanziamento di capitalizzazione pura a premio medio generale e con attenuata mutualità ad un sistema di pressochè integrale ripartizione (44/45 del costo) con mutualità molto accentuata (garanzia di trattamenti minimi, riscatti pressochè gratuiti, riconoscimento di periodi di disoccupazione e di malattia, limiti nei trattamenti massimi di pensione). Ma l'elemento più importante da sottolineare è quello che, attraverso il congegno della ripartizione, il trattamento previdenziale dei lavoratori cessati dalla occupazione per ragioni di età o di invalidità non è più finanziato con i contributi versati a suo tempo al nome dei lavoratori stessi (i quali servono ora da semplice indice per il calcolo della misura della pensione) bensì coi contributi in atto versati in percentuale sulla retribuzione dei lavoratori in servizio attivo. Per l'equilibrato funzionamento di un siffatto sistema (il contributo potrebbe essere negli effetti equiparato ad una imposta sui salari, giustificata dal dovere sociale, per l'attuale generazione attiva, di provvedere ai bisogni dei lavoratori non più attivi per motivi di età e di invalidità), presuppone una piena solidarietà contributiva, senza esoneri facoltativi dall'obbligo assicurativo. La legislazione vigente presenta tuttavia, a questo riguardo, una grave lacuna rappresentata dalla sopravvivenza, nelle norme che regolano l'assicurazione base, degli articoli da 28 a 32 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, che contemplano la facoltà di esoneri giustificati dalla esistenza di un trattamento aziendale considerato sostitutivo del trattamento assicurativo della previdenza sociale obbligatoria.

È ancora da tener presente che la sopravvivenza dell'istituto degli esoneri ha creato, nei riguardi di lavoratori che in tempi successivi hanno prestato la loro opera presso aziende diverse, la dannosa situazione di non poter conseguire i minimi assicurativi e contributivi per il diritto a pensione nell'assicurazione e a volte anche negli stessi fondi aziendali: inconveniente fondamentale, questo, che

non può ritenersi in alcun modo compensato dagli aspetti quantitativi delle prestazioni garantite dai fondi aziendali;

2) proporzionalità, più o meno attenuata, della prestazione di pensione alla durata della carriera lavorativa e alla misura delle retribuzioni percepite in attività di servizio.

È da osservare che nella legislazione immediatamente successiva al periodo bellico (periodo 1945-1947) tale proporzionalità già esistente nel congegno assicurativo fu completamente obliterata, giungendosi, attraverso le aggiunte successive di assegni capitari in misura fissa, ad un appiattimento pressochè integrale del livello delle singole pensioni. Tale politica fu determinata dalla estrema limitazione di risorse finanziarie disponibili per il miglioramento delle pensioni e dall'esigenza primaria ed indiscutibile di soddisfare, in una fase di estrema emergenza, e con tali limitate risorse, i bisogni più urgenti ed essenziali dei pensionati.

Esauritosi, peraltro, il ciclo post-bellico di svalutazione monetaria, e miglioratesi altresì le possibilità contributive a seguito del processo di assestamento dell'economia nazionale, è stato possibile, con la legge 4 aprile 1952, n. 218, restituire — entro certi limiti — il sistema previdenziale alle desiderate caratteristiche di proporzionalità (adozione di un coefficiente fisso di rivalutazione della pensione base). Tale processo di adeguamento è stato, peraltro, limitato con la legge n. 218 entro i confini di un limite massimo di retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (lire 120.000 mensili).

E ciò per motivi prudenziali inerenti al finanziamento della gestione, nonché in rapporto al fenomeno dell'appiattimento delle retribuzioni delle categorie più elevate (ancora non completamente eliminato a quella data) che faceva apparire tale limite sufficientemente adeguato. Una congrua elevazione del limite cennato costituirebbe un ulteriore passo in avanti, giustificato oltre tutto anche dal processo — parallelamente verificatosi nel settore delle retribuzioni — di eliminazione graduale degli appiattimenti temporanei nelle categorie più elevate di lavoratori.

Come rilevasi da quanto precede, la legge n. 218 del 1952, pur fissando linee fondamentali tuttora pienamente valide come principi direttivi, non ha esaurito tuttavia completamente il processo di riordinamento del sistema pensionistico, conservando, per motivi contingenti, due gravose limitazioni ai principi fondamentali sopraccennati: sopravvivenza delle norme sugli esoneri; limitazione a lire 120.000 della retribuzione utile per il computo della pensione.

Il disegno di legge Restagno provvede soltanto parzialmente alla soluzione dei due problemi — strettamente connessi e reciprocamente condizionati — della effettiva generalizzazione della contribuzione e della maggiore proporzionalità delle prestazioni. Invece, con gli emendamenti presentati alla legge Restagno dal Governo, si avrebbe una unicità organica della materia, evitandosi anche il caso di altre leggi per categorie impiegate dei diversi istituti di credito o di altre associazioni (a questo proposito ricordo che alla Camera dei deputati sono state presentate alcune proposte di legge tendenti ad ottenere esoneri per singoli istituti bancari).

Il presente disegno di legge:

a) contempla la sostituzione della sola tabella dei contributi base per i lavoratori retribuiti a mese, escludendo così dai benefici del provvedimento i lavoratori delle categorie non impiegate;

b) per le classi della nuova tabella successive alla 13<sup>a</sup> non rispetta il criterio di proporzionalità decrescente della contribuzione che è invece insito nell'attuale tabella di 13 classi, ma si attiene ad un criterio di proporzionalità fissa;

c) non contempla la soppressione delle norme sugli esoneri aziendali, e la regolamentazione delle situazioni in atto.

I cennati inconvenienti della proposta Restagno danno in sintesi la giustificazione delle integrazioni e rettifiche contenute negli emendamenti proposti dal Governo, che sono stati distribuiti a tutti i componenti della Commissione.

Perciò desidero, onorevoli colleghi, illustrare brevemente gli emendamenti presentati dal Governo.

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)84<sup>a</sup> SEDUTA (20 febbraio 1957)

BITOSSI. Onorevole Presidente, il nostro Regolamento non prevede che il relatore, in sede di discussione generale, possa illustrare anche gli emendamenti presentati sul disegno di legge. Chiedo pertanto, a' termini del Regolamento, che il senatore Vaccaro non illustri in questo momento gli emendamenti presentati dal Governo.

DE BOSIO. La richiesta presentata dal senatore Bitossi non ha fondamento. Il relatore, aprendo la discussione con la sua esposizione, ha la facoltà, direi il dovere, di informare la Commissione su tutti gli aspetti del disegno di legge, sulle sue eventuali manchevolezze e sulla conseguente opportunità di apportarvi modifiche; pertanto egli può proporre emendamenti di sua iniziativa, e rispettivamente esprimere il proprio avviso su proposte di emendamenti presentate da altri.

BITOSSI. Signor Presidente, confermo quanto ho detto precedentemente e formulo al riguardo un espresso richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ritengo non fondato il richiamo al Regolamento proposto dal senatore Bitossi: gli emendamenti del Governo sono già noti alla Commissione e nel Regolamento non esiste alcuna disposizione che vieti al relatore di esprimere su di essi la propria opinione: la sua illustrazione rappresenta anche una semplificazione per il nostro dibattito.

Prego pertanto il senatore Vaccaro di proseguire la sua esposizione.

VACCARO, *relatore*. Illustrerò dunque brevemente, onorevoli colleghi, gli emendamenti del Governo, e innanzitutto ne darò lettura per quei colleghi che non avessero ancora avuto occasione di esaminarli.

#### Art. 1.

Le tabelle A e B 1, allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sono sostituite dalla tabelle A e B 1, allegate alla presente legge.

Ai soli effetti dei versamenti di contributi volontari nelle assicurazioni obbligatorie per

la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi è considerata classe massima di contribuzione la classe 13<sup>a</sup> delle tabelle di cui al precedente comma.

#### Art. 2.

Gli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 603, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono soppressi.

#### Art. 3.

Gli esoneri concessi dal competente Ministero ai sensi degli articoli citati nel precedente articolo 2 sono convalidati limitatamente al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 4.

Le domande di esonero presentate ai sensi degli articoli citati nel precedente articolo 2 per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora intervenute decisioni ministeriali, sono da considerarsi respinte.

#### Art. 5.

I fondi di previdenza aziendali costituiti presso le aziende e gli enti che, per effetto della presentazione della domanda di esonero, hanno fruito della temporanea sospensione dell'obbligo assicurativo, devono provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla regolarizzazione delle posizioni assicurative:

a) del personale in servizio alla data del 1° gennaio 1955 o assunto posteriormente;

b) del personale che alla data predetta aveva già ottenuto la pensione a carico del fondo aziendale;

c) dei dipendenti deceduti tra il 1° gennaio 1945 ed il 31 dicembre 1954 i cui super-

stiti siano provvisti di trattamento di pensione a carico del fondo aziendale.

La regolarizzazione di cui al comma precedente deve essere estesa, per i dipendenti con qualifica impiegatizia, anche ai periodi di lavoro per i quali tali dipendenti sarebbero stati esclusi dall'obbligo assicurativo perchè provvisti di retribuzione superiore ai limiti fissati dalla legge ai fini dell'obbligo stesso.

La regolarizzazione effettuata dai fondi aziendali, relativamente agli impiegati e per i periodi di lavoro compresi tra il 1° maggio 1939 e il 31 agosto 1950, sostituisce il riscatto che eventualmente sia stato già esercitato dai singoli interessati ai sensi delle leggi 28 luglio 1950, n. 633, 20 novembre 1951, n. 1518 e 31 luglio 1954, n. 557. L'Istituto nazionale della previdenza sociale restituirà ai singoli interessati le somme dai medesimi versate al fine di conseguire il riscatto predetto.

#### Art. 6.

Per gli enti ed aziende che, nel periodo di sospensione dell'assicurazione, abbiano provveduto, attraverso i fondi aziendali di previdenza o con fondi propri, a corrispondere al personale collocato in quiescenza prestazioni non inferiori a quelle che ai medesimi sarebbero spettate come assicurati obbligatori, la regolarizzazione dell'assicurazione di cui al precedente articolo 5 può essere effettuata, limitatamente ai periodi di lavoro anteriori al 1° gennaio 1955, mediante il versamento dei soli contributi afferenti all'assicurazione base.

Sui contributi da versarsi a norma del precedente articolo 5 e del presente articolo, sono dovuti ai fondi aziendali gli interessi tecnici al tasso 4,50 per cento, assegnando ai contributi dovuti per ciascun anno civile la valuta del 30 giugno e capitalizzando gli interessi al 1° gennaio dell'anno successivo.

#### Art. 7.

Nei casi nei quali la regolarizzazione contributiva è effettuata con i criteri previsti dal precedente articolo 6, quanto è stato corrispo-

sto dai fondi aziendali di previdenza o dagli enti ed aziende a titolo di pensione o altra prestazione previdenziale alle persone indicate ai commi b) e c) del precedente articolo 5 sino a tutto il 31 dicembre 1954, assorbe e sostituisce i ratei di pensione che sino alla data stessa sarebbero dovuti a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tuttavia tenuto ad accreditare ai fondi aziendali l'importo delle sole pensioni base che, in seguito alla regolarizzazione prevista dagli articoli 5 e 6, sarebbero spettate ai singoli lavoratori per i periodi anteriori al 1° gennaio 1955.

#### Art. 8.

I lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in servizio presso le aziende indicate negli articoli 4 e 5 e per i quali il trattamento di quiescenza e previdenza sia garantito da polizze, ovvero ai quali, in sostituzione della pensione, sia garantita la liquidazione di un capitale a carico del fondo aziendale, hanno facoltà di optare per tali trattamenti, facendo apposita irrevocabile dichiarazione scritta alla azienda o ente da cui dipendono. La dichiarazione di opzione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'azienda o ente che ha ricevuto la dichiarazione di opzione di cui al comma precedente deve entro il mese successivo, darne notizia al fondo aziendale ed all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

#### Art. 9.

Le somme necessarie per provvedere alle regolarizzazioni contributive previste dalla presente legge sono interamente a carico dei fondi aziendali e, in caso di loro incapacità, dell'azienda o ente presso il quale sono costituiti. Tuttavia, nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il fondo aziendale e la rispettiva azienda o ente sono solidalmente responsabili per il pagamento delle somme predette.

## Art. 10.

I fondi aziendali esistenti presso gli enti e le aziende che a suo tempo avanzarono domanda di esonero continuano a sussistere in via temporanea per la gestione delle prestazioni a favore degli optanti di cui al precedente articolo 8. I fondi predetti possono peraltro continuare a sussistere anche in via permanente, assumendo funzioni di integrazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

A tal uopo per ogni fondo saranno deliberate le modifiche statutarie che si rendono necessarie in dipendenza di quanto previsto nella presente legge.

## Art. 11.

Le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si estendono al personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed alla relativa Cassa di previdenza aziendale.

## Art. 12.

Nella determinazione degli oneri a carico dello Stato previsti dall'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, le pensioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti di importo superiore alle 50.000 lire mensili, verranno computate tutte all'importo fisso di lire 650.000 annue.

TABELLA A.

## CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI MESE DI LAVORO

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONI MENSILI				Per le assicurazioni obbligatorie			Per l'as- sistenza agli orfa- ni dei la- vatori	In com- plesso
					Invali- dità, vec- chiaia e superstiti	Tuber- colosi	Disoccu- pazione		
1 <sup>a</sup>		fino a	L.	15.600 . . . . .	26	6	6	4	42
2 <sup>a</sup>	oltre	L.	15.600	» » » 21.200 . . . . .	36	6	8	4	54
3 <sup>a</sup>	»	»	21.200	» » » 27.300 . . . . .	44	8	8	4	64
4 <sup>a</sup>	»	»	27.300	» » » 33.800 . . . . .	56	8	8	4	76
5 <sup>a</sup>	»	»	33.800	» » » 41.200 . . . . .	66	8	10	8	92
6 <sup>a</sup>	»	»	41.200	» » » 49.400 . . . . .	78	8	10	8	104
7 <sup>a</sup>	»	»	49.400	» » » 58.500 . . . . .	92	10	10	8	120
8 <sup>a</sup>	»	»	58.500	» » » 68.500 . . . . .	108	10	10	8	136
9 <sup>a</sup>	»	»	68.500	» » » 79.300 . . . . .	126	12	12	8	158
10 <sup>a</sup>	»	»	79.300	» » » 91.400 . . . . .	144	12	12	8	176
11 <sup>a</sup>	»	»	91.400	» » » 105.000 . . . . .	160	12	12	12	196
12 <sup>a</sup>	»	»	105.000	» » » 120.000 . . . . .	178	14	14	12	218
13 <sup>a</sup>	»	»	120.000	» » » 135.000 . . . . .	200	14	14	12	240
14 <sup>a</sup>	»	»	135.000	» » » 150.000 . . . . .	220	14	14	12	260
15 <sup>a</sup>	»	»	150.000	» » » 165.000 . . . . .	240	14	14	12	280
16 <sup>a</sup>	»	»	165.000	» » » 180.000 . . . . .	260	14	14	12	300
17 <sup>a</sup>	»	»	180.000	» » » 195.000 . . . . .	280	16	16	14	326
18 <sup>a</sup>	»	»	195.000	» » » 210.000 . . . . .	300	16	16	14	346
19 <sup>a</sup>	»	»	210.000	» » » 230.000 . . . . .	320	16	16	14	366
20 <sup>a</sup>	»	»	230.000	» » » 250.000 . . . . .	340	16	16	16	388
21 <sup>a</sup>	»	»	250.000	» » » 275.000 . . . . .	365	16	16	16	413
22 <sup>a</sup>	»	»	275.000	» » » 300.000 . . . . .	390	16	16	16	438
23 <sup>a</sup>	»	»	300.000 . . . . .		420	16	16	16	468



TABELLA B

## CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO

## 1. — IN GENERALE, ESCLUSI GLI AGRICOLI.

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONI SETTIMANALI					Per le assicurazioni obbligatorie			Per l'as- sistenza agli orfa- ni dei la- vadori	In com- plesso
						Invali- dità, vec- chiaia e superstiti	Tuber- colosi	Disoccu- pazione		
1ª		fino	a	L.	2.500 . . . . .	6	1	1	1	9
2ª	oltre L.	2.500	»	»	4.000 . . . . .	8	1	1	1	11
3ª	»	4.000	»	»	6.300 . . . . .	10	1	1	1	13
4ª	»	6.300	»	»	7.800 . . . . .	13	2	2	1	18
5ª	»	7.800	»	»	9.500 . . . . .	15	2	2	2	21
6ª	»	9.500	»	»	11.400 . . . . .	18	2	2	2	24
7ª	»	11.400	»	»	13.500 . . . . .	21	2	2	2	27
8ª	»	13.500	»	»	15.800 . . . . .	25	2	2	2	31
9ª	»	15.800	»	»	18.300 . . . . .	29	3	3	2	37
10ª	»	18.300	»	»	21.100 . . . . .	33	3	3	2	41
11ª	»	21.100	»	»	24.200 . . . . .	37	3	3	3	46
12ª	»	24.200	»	»	27.700 . . . . .	41	3	3	3	50
13ª	»	27.700	»	»	31.200 . . . . .	45	4	4	3	56
14ª	»	31.200	»	»	34.600 . . . . .	51	4	4	3	62
15ª	»	34.600	»	»	38.100 . . . . .	55	4	4	3	66
16ª	»	38.100	»	»	41.500 . . . . .	60	4	4	3	71
17ª	»	41.500	»	»	45.000 . . . . .	65	4	4	3	76
18ª	»	45.000	»	»	48.500 . . . . .	69	4	4	3	80
19ª	»	48.500	»	»	53.100 . . . . .	74	4	4	3	85
20ª	»	53.100	»	»	57.700 . . . . .	78	4	4	4	90
21ª	»	57.700	»	»	63.500 . . . . .	84	4	4	4	96
22ª	»	63.500	»	»	69.200 . . . . .	90	4	4	4	102
23ª	»	69.200	»	»	. . . . .	97	4	4	4	109

Con l'articolo 1, si provvede alla sostituzione anche della tabella dei contributi per i lavoratori retribuiti a settimana, estendendo il beneficio alle categorie operaie.

Le nuove tabelle proposte sono state predisposte con gli stessi criteri di proporzionalità decrescente ai quali sono ispirate le tabelle esistenti. Di conseguenza l'accredito massimo previsto in corrispondenza della classe 13ª (oltre lire 300.000 mensili) è di lire 420 mensili (invece delle 500 lire della tabella allegata alla proposta Restagno) o di lire 97 settimanali.

Si è ritenuto, inoltre, di conservare come classe massima per la prosecuzione volontaria l'attuale classe 13ª, ad evitare che la gestione sia eccessivamente gravata di prestazioni per contribuzioni non corrispondenti ad effettivi periodi di lavoro.

L'articolo 2 tende ad eliminare dalla nostra legislazione una serie di disposizioni (articoli da 28 a 32 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636) sugli esoneri aziendali, che non sembrano più in armonia coi nuovi orientamenti della previdenza obbligatoria e soprattutto coi nuovi sistemi di finanziamento. Tali disposizioni avevano originariamente carattere temporaneo; senonchè la mancata emanazione delle norme integrative previste dall'articolo 42 dello stesso decreto-legge (cui era collegata la scadenza dei termini per le domande di esonero, e che non è più possibile emanare data l'ulteriore diversa evoluzione della legislazione) ha determinato il prolungarsi nel tempo di un istituto, quello degli esoneri aziendali, che era concepibile soltanto in relazione al sistema tecnico vigente ancora nel 1939, di assicurazione finanziaria mediante la capitalizzazione dei contributi versati per i destinatari.

Nel proporre l'eliminazione di tali norme ormai anacronistiche e chiaramente contrastanti coi nuovi criteri di mutualità generale fondata sul sistema di ripartizione, il Ministero si è preoccupato di salvaguardare due esigenze fondamentali:

1) la eliminazione non concerne le esclusioni *ex lege* contemplate nella stessa legislazione sull'assicurazione obbligatoria o in leg-

li speciali o riguardanti intere categorie di lavoratori in funzione della loro partecipazione a separati e specifici sistemi di previdenza obbligatoria (statali, dipendenti di enti locali, marittimi, gassisti, eccetera);

2) l'eliminazione delle norme cennate è accompagnata da una serie di disposizioni transitorie, destinate a regolare con criteri di obiettività e di equità le situazioni di fatto determinatesi nel periodo in cui le norme stesse sono state in vigore.

All'esigenza di cui al precedente punto 2 si provvede con le norme contenute negli articoli da 3 a 11 del nuovo testo.

L'articolo 3 fa salvi gli effetti degli esoneri già concessi limitandoli, peraltro, al personale già in servizio presso le aziende o gli enti esonerati, mentre il personale di nuova assunzione viene immesso nell'assicurazione generale obbligatoria.

L'articolo 4 dispone la decadenza delle domande di esonero sulle quali non sia intervenuta una decisione ministeriale, e ciò allo scopo di determinare la definitiva cessazione dello stato di sospensione dell'obbligo assicurativo previsto nelle norme del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e di eliminare contestazioni sulle domande già respinte ma per le quali il provvedimento ministeriale sia stato impugnato in via giurisdizionale.

Gli articoli da 5 a 11 regolano la sistemazione previdenziale dei lavoratori dipendenti da aziende o enti per i quali siano tuttora pendenti le domande di esonero. Le norme contenute nel regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, non sono più rispondenti allo scopo e risulterebbero, altresì, eccessivamente onerose per le aziende ed i lavoratori interessati. Esse (articolo 30) prevedono infatti, in caso di decadenza della domanda o di rifiuto dell'esonero, l'integrale regolarizzazione contributiva per tutti i periodi arretrati, mediante prelievo dei corrispondenti mezzi finanziari dai fondi aziendali di previdenza. Corrispondentemente l'I.N.P.S. avrebbe dovuto corrispondere le prestazioni arretrate integrate o rivalutate a norma di legge. Ove si seguisse ora siffatta procedura si darebbe luogo ad una complicatissima regolazione di conti tra l'istituto, le

aziende interessate ed i singoli lavoratori, regolazione resa ancor più difficoltosa dal lungo periodo di sospensione (circa 17 anni), trascorso per l'impossibilità di adottare decisioni in materia di esoneri in una fase di svalutazione monetaria da una parte e di evoluzione continua della legislazione dall'altra, che impediva qualsiasi ponderato e comparativo giudizio di congruità sui trattamenti proposti. Si aggiunga, infine, la difficoltà e la non convenienza, per i lavoratori già liquidati in capitale o con polizze assicurative, di restituire quanto hanno ricevuto ed eventualmente già investito in forme di difficile smobilizzo.

Nel regolare la sistemazione previdenziale dei lavoratori in questione, sono state disciplinate separatamente le due ipotesi di trattamento costituito med'ante polizza assicurativa o mediante liquidazione in capitale.

Per la prima ipotesi è prevista senz'altro (articolo 5) la regolarizzazione contributiva arretrata nell'assicurazione obbligatoria per tutto il personale per il quale tale regolarizzazione non sia stata già effettuata in precedenza, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro senza diritto a pensione (quindi per gli attuali iscritti o pensionati dei fondi aziendali o per i superstiti d'iscritti fruitori di pensione a carico dei fondi).

L'estensione e gli effetti di tale regolarizzazione vengono, peraltro, discriminati secondo che trattisi o meno di aziende o enti che, nel periodo di sospensione, abbiano corrisposto effettivamente ai propri dipendenti prestazioni che possano considerarsi sostitutive di quelle della previdenza generale obbligatoria, cioè prestazioni non inferiori.

Nel primo caso (articoli 6 e 7) la regolazione arretrata viene limitata, fino al 1° gennaio 1955, ai soli contributi base, quelli cioè occorrenti per determinare l'importo della prestazione assicurativa e costituire la posizione di pensione, trascurando i contributi integrativi arretrati che servono sostanzialmente a finanziare la prestazione rivalutata.

Corrispondentemente l'I.N.P.S. risponde verso il Fondo aziendale delle sole pensioni base e le prestazioni erogate dal Fondo aziendale ai suoi iscritti s'intendono compensative delle prestazioni assicurative integrate a norma di

legge, cessando da tale data la funzione sostitutiva del Fondo aziendale. È sembrato in sostanza opportuno riconoscere gli effetti già verificatisi di una situazione di fatto (sempre che non si sia risolta in danno del lavoratore) ed evitare i complessi conteggi, relativi sia ai contributi che alle prestazioni, cui avrebbe dato luogo una regolarizzazione integrale a norma del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636. Tale sistema di regolarizzazione è stato già sperimentato in alcuni casi, regolati, in assenza di disposizioni di legge, mediante accordi diretti stipulati tra l'istituto assicuratore ed i Fondi di alcuni enti, con effetto appunto dal 1° gennaio 1955, e si è dimostrato, in pratica, il più adatto a contemperare da una parte gli interessi della gestione assicurativa con quelli dei Fondi aziendali ed a salvaguardare dall'altra gli interessi dei lavoratori, che vedono integralmente riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria tutti i periodi d'iscrizione a Fondi aziendali, salva sempre rimanendo la possibilità (articolo 10) di continuare a fruire, a titolo di integrazione delle prestazioni assicurative, di prestazioni complementari a carico dei Fondi stessi, che perdono tuttavia, a partire dal 1° gennaio 1955, il carattere di sostitutività dell'assicurazione d'invalidità e vecchiaia.

Ovviamente tali norme non si applicano nel caso di Fondi aziendali che abbiano corrisposto prestazioni inferiori a quelle assicurative. In tal caso l'assicurazione invalidità e vecchiaia risponde pienamente anche delle prestazioni arretrate, ma riceve corrispondentemente tutti i contributi a ripartizione arretrati dall'epoca della loro istituzione (1945).

In modo del tutto diverso (articolo 8) viene regolata l'altra ipotesi, quella dei trattamenti corrisposti in capitale o mediante polizze assicurative. Sempre limitatamente al personale già in servizio (il personale di nuova assunzione sarà iscritto tutto all'assicurazione obbligatoria) si è voluto considerare il caso di quei lavoratori che, per essere prossimi alla cessazione dal servizio, possano ritenere non conveniente l'annullamento delle polizze assicurative in corso ovvero la rinuncia alla liquidazione in capitale, sulla quale possono aver fatto assegnamento per determinate esigenze

personali o familiari. Al fine di non turbare le aspettative già determinatesi si attribuisce, pertanto, agli interessati, una piena facoltà di scelta fra la conservazione e continuazione del trattamento in atto (garantita dalla conservazione a tale scopo dei fondi aziendali, prevista dall'articolo 10) o la regolarizzazione nell'assicurazione obbligatoria, con il conseguente diritto a pensione.

L'articolo 9 detta le norme per il prelievo dei contributi occorrenti per le regolarizzazioni previste nella legge, disponendo opportunamente la garanzia solidale delle aziende nei confronti dei fondi aziendali.

L'articolo 10, come si è già detto, è inteso a salvaguardare un'eventuale sopravvivenza dei fondi aziendali favorendo, attraverso le necessarie modifiche statutarie, la trasformazione degli stessi in fondi integrativi. S'intende così creare le premesse per lo sviluppo, nel nostro Paese, della previdenza complementare destinata ad adeguare il trattamento di riposo dei lavoratori (ferma rimanendo la loro partecipazione al sistema generale) alle esigenze particolari ed al livello economico di singoli gruppi aziendali.

L'articolo 11 è diretto ad uniformare alle disposizioni della legge il trattamento del personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sembrando ovvio che gli istituti previdenziali debbano attenersi, come gli altri enti ed aziende, alla disciplina generale, evitando eccezioni e particolarità non giustificate.

Un cenno particolare meritano i riflessi finanziari del provvedimento sulla gestione assicurativa.

Mentre l'onere derivante dalla immissione del personale appartenente ad aziende esonerate ovvero in stato di sospensione dell'obbligo assicurativo può essere considerato adeguatamente compensato dal nuovo e cospicuo afflusso contributivo determinato dalla iscrizione di lavoratori in attività di servizio e in genere a retribuzione costante e superiore alla media, qualche perplessità potrebbe sorgere in merito alla dilatazione delle scale di contribuzione base prevista dall'articolo 1 del provvedimento.

Al riguardo è, tuttavia, da considerare che tale disposizione non ha alcun effetto retroat-

tivo e non si applica pertanto alle pensioni già liquidate. È da escludersi in conseguenza un onere immediato per la gestione assicurativa.

Anche per gli oneri futuri è da escludersi, inoltre, ogni preoccupazione, sia perchè è estremamente limitato il numero dei lavoratori fruanti di retribuzioni eccedenti le 120.000 lire mensili sia, soprattutto, perchè l'effetto del provvedimento si determinerà con una gradualità estremamente diluita nel tempo. Valutazioni presuntive effettuate a tale scopo fanno ritenere, infatti, che gli assicurati della classe 13<sup>a</sup> e successive non supereranno, numericamente, il 0,65 per cento del totale degli assicurati contribuenti ed occorreranno almeno 5 anni perchè possa, in conseguenza della liquidazione di nuove pensioni calcolate anche sui nuovi contributi, determinarsi un maggior onere in misura apprezzabile (dell'ordine di 200 milioni annui) ma pur sempre relativamente irrisorio in rapporto alla spesa totale delle pensioni. Va tenuto presente, inoltre, che tali nuovi oneri futuri saranno ampiamente compensati dall'apporto attivo che darà alla gestione assicurativa la immissione dei lavoratori appartenenti alle aziende esonerate o fruanti fino ad ora di sospensione dell'obbligo assicurativo.

Il Governo si è preoccupato, comunque, anche del maggior onere (per quanto irrilevante anche in misura assoluta) che potrebbe derivare in futuro allo Stato dai riflessi, sulla misura delle pensioni, della nuova scala di contribuzione. Ed a tale scopo è stata aggiunta al provvedimento apposita disposizione (articolo 12) diretta a limitare a lire 50.000 mensili l'importo massimo di pensione sul quale lo Stato è tenuto a corrispondere il contributo di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Tale disposizione, che sarà valida anche per le pensioni già in corso di pagamento, garantirà lo Stato da ogni paventato maggior onere dipendente dalle nuove classi di contribuzione e avrà l'effetto di ridurre gli oneri futuri dello Stato per le pensioni di invalidità e vecchiaia in base alla legge n. 218 del 1952, indipendentemente dalle altre disposizioni del presente disegno di legge.

In definitiva il progetto del senatore Restagno, con gli emendamenti proposti dal Go-

verno, corrisponde alle tre esigenze strettamente connesse, degli interessati, della gestione assicurativa e dello Stato:

1) di accogliere, entro certi limiti, l'aspirazione dei lavoratori ad alta retribuzione ad ottenere una previdenza della vecchiaia meno sperequata rispetto al sacrificio contributivo, conservando pur sempre nell'ordinamento dell'assicurazione un adeguato grado di mutualità;

2) di contenere l'onere dello Stato per le pensioni, limitandolo a quella parte delle pensioni stesse che non supera il livello del trattamento previdenziale delle categorie medie;

3) di realizzare, attraverso la soppressione degli esoneri aziendali (ferme rimanendo le esclusioni *ex lege* delle categorie che fanno capo ad altri sistemi obbligatori) quella effettiva generalità dell'assicurazione che, attraverso il completamento del criterio mutualistico e l'afflusso di nuovi iscritti contribuenti, può portare, tra l'altro, a compensare i maggiori oneri futuri derivanti dal provvedimento.

RESTAGNO. Io ringrazio l'onorevole Presidente, che mi dà la possibilità di chiarire il mio punto di vista, esigenza che sento veramente profonda, specialmente data la novità che sono emerse in questa discussione. Il modesto disegno di legge che io ho avuto l'onore di presentare aveva ed ha un obiettivo solo: eliminare una sperequazione che esiste nel sistema della previdenza rispetto alle categorie di lavoratori che hanno maggiori responsabilità e quindi godono di retribuzioni mensili superiori a 120.000 lire. In questi limiti modesti è contenuta la mia proposta.

Gli onorevoli colleghi sanno che la legge sull'assicurazione obbligatoria impone due specie di contributi, cioè una marca settimanale per gli operai e una marca mensile per gli impiegati, che rappresenta circa lo 0,15-0,17 per cento sulla retribuzione settimanale o mensile. La legge del 1952 ha previsto dodici classi di contribuzione, delle quali la più alta comprende tutti coloro che percepiscono più di 120.000 lire al mese.

La marca di maggior valore è di 200 lire. La legge, però, oltre questa marca che è a carico totale del datore di lavoro, impone un contributo per il fondo di adeguamento, contributo stabilito nella misura del 3 per cento a carico del lavoratore e del 6 per cento a carico del datore di lavoro, con un ulteriore contributo del 3 per cento a carico dello Stato; ma questi contributi si devono pagare sull'intera retribuzione per cui, per esempio, un impiegato che percepisca 300.000 lire paga la marca di lire 200, ma nei suoi confronti debbono essere pagati i contributi, rispettivamente del 3 e del 6 per cento, sull'intera somma percepita.

La pensione è calcolata soltanto in rapporto al valore delle marche. Si determina quindi una anomalia: infatti, ammetto che nel settore della mutualità si debbano adottare percentuali decrescenti ma ritengo che si debbano anche mantenere le giuste misure.

Il principio della mutualità è rispettato per le prime 13 classi, per le quali esiste un rapporto fra il valore della marca ed i contributi del 9 per cento pagati al fondo adeguamento pensioni. Lo stesso principio non è più rispettato, invece, quando la retribuzione supera le 120.000 lire: coloro che percepiscono una retribuzione superiore a questa cifra, sopportano un onere che è da ritenersi estraneo a qualsiasi concetto mutualistico.

Supponiamo il caso di due individui che siano stati iscritti all'I.N.P.S. per 15 anni: il primo con la retribuzione mensile costante di lire 120.000, il secondo con quella di lire 250.000. La marca mensile è uguale per entrambi, sicché tutti e due avranno diritto ad una pensione di lire 412.750 lire annue; se nonchè i contributi versati per il primo ammontano in totale a lire 2.592.000, mentre quelli pagati per il secondo aumentano a lire 5 milioni e 400.400: vi è cioè una differenza di 2.808.000 lire.

Ora questo non è un caso limite, perchè oggi vi sono molti che percepiscono stipendi superiori a 250.000 lire mensili. C'è poi da tener presente che per le retribuzioni la legge del 1952 prevede che le pensioni possano arrivare fino all'80 per cento della retribuzione stessa; ma per coloro che percepiscono re-

tribuzioni superiori alle 120.000 lire mensili, la pensione, in percentuale, risulterà sempre notevolmente inferiore.

Si rende pertanto necessario ed urgente ovviare a questa grave disparità, a questa incongruenza che ha suscitato molte polemiche nel settore degli interessati.

Il problema non è nuovo; ci sono state campagne di stampa, azioni di carattere sindacale, e al riguardo è stato interessato più volte il Ministero del lavoro. In data 26 febbraio 1955 indirizai una lettera al ministro Vigorelli, alla quale egli rispose fin da allora che la questione era meritevole di ogni considerazione. Successivamente, in data 18 maggio 1955, si è svolto un colloquio coi rappresentanti della Federazione dirigenti e funzionari bancari (rappresentante uno dei settori più interessati a questo problema), ed anche in quella occasione furono dati buoni affidamenti. Anche nella discussione dell'anno scorso al Senato sul bilancio del Lavoro, il ministro aveva dato affidamenti in merito a un mio ordine del giorno sull'argomento.

Il 2 febbraio 1956 ho presentato questo disegno di legge, che tende ad aumentare il numero delle classi pensionabili; il Governo, molto opportunamente, ha presentato un emendamento anche alla tabella riguardante gli operai. Su questa aggiunta sono perfettamente d'accordo, e concordo anche sulla revisione che il Governo ha fatta — adottando criteri di proporzionalità decrescente — alla tabella A che io avevo presentata.

Quindi, dato che finalmente il disegno di legge è pervenuto all'esame della Commissione del lavoro in sede deliberante, chiederei che si eliminasse questa ingiustizia e si colmasse questa lacuna della legge del 1952, anche perchè non ci sono difficoltà gravi, non c'è un problema di spesa che possa rappresentare motivo di impedimento: si tratta qui di oneri quasi irrilevanti di fronte alla giustizia della tesi.

Sono venuti fuori questi emendamenti, questi dodici articoli che veramente snaturano completamente quello che era il mio disegno di legge. Questo aveva un compito molto semplice, ben definito: qui invece si affrontano

problemi molto vasti della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Ora, non è che io abbia rilievi notevoli da fare, ma mi sembra che la sede non sia stata scelta bene. Vi sono problemi veramente imponenti, e le soluzioni che sono state escogitate forse avranno la mia approvazione; ma questi sono problemi così complessi e così impegnativi, che temo non si possa trovarne la soluzione così rapidamente, in sede di emendamenti al mio disegno di legge. Può essere che le soluzioni proposte dal Governo siano ottime, ma non vedo perchè poi ne dovrebbe essere attribuita a me la paternità.

Oggi ho un obiettivo solo, quello di vedere approvate le tabelle: la tabella che ho presentata io, che è stata giustamente emendata dal Governo, e la tabella per gli operai. Non entro nel merito degli altri articoli, ma vi sono certamente delle innovazioni un po' preoccupanti; per esempio, quella dell'articolo 3, che modifica la legge vigente nei confronti degli istituti che beneficiano di esoneri « limitatamente al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge », mi lascia perplesso; come pure l'emendamento all'articolo 4, che dichiara respinte tutte le domande di esonero in attesa delle decisioni ministeriali. Noi possiamo riconoscere che il Governo ha tutto il diritto di respingere le domande di esonero; ma non mi sembra che attraverso emendamenti si possa arrivare a decisioni di questa natura.

L'articolo 5 e i successivi trattano un problema vastissimo e delicato, che tocca da vicino i singoli individui. Non è facile legiferare in questa materia, ci vuole molto discernimento e molta ponderazione. Però, come ho detto prima e tengo a ripetere al rappresentante del Governo, io non desidero discutere la bontà della tesi da lui sostenuta, ma la sede che è stata scelta per risolvere queste difficoltà. Sono problemi che esigono un approfondimento.

Mi rivolgo pertanto a tutti i componenti della Commissione, affinchè questi articoli con le loro innovazioni non vengano ad insabbiare nè a ritardare la mia proposta. Faccio appello alla Presidenza e a tutti i componenti della Commissione perchè le tabelle vengano sen-

z'altro approvate; per il resto cercheremo di studiare e meditare tutto ciò che è necessario, votando serenamente, con tranquilla coscienza. Il Governo, in fondo, ha riconosciuto, attraverso una serie di dichiarazioni ed anche con gli emendamenti che ha proposto alle tabelle, la bontà della mia tesi. Quindi confido che gli onorevoli colleghi vorranno rendersi conto dell'esigenza della quale mi sono fatto portavoce.

**PRESIDENTE.** Poichè ho sentito il relatore parlare di proposte di legge presentate alla Camera, il senatore Restagno è in grado di dircene qualcosa?

**RESTAGNO.** Io non ho illustrato questo tema, però ne ho accennato implicitamente quando ho detto che l'articolo 4 degli emendamenti parla di respingere tutte le richieste di esonero per le quali non siano ancora intervenute decisioni ministeriali. Le proposte presentate dai deputati Rapelli e Arturo Viviani per il Monte dei Paschi di Siena e per l'Istituto di San Paolo di Torino e dal deputato Buttè per la Cassa di risparmio delle provincie lombarde hanno la finalità di ottenere l'esonero per questi tre grandi istituti, di tradizione secolare, che hanno casse ed assicurazioni proprie. Questi istituti sono fondazioni che esercitano la beneficenza da secoli, e quindi esiste un motivo per giustificare l'eccezione, tanto più che questa eccezione è stata fatta nei confronti di altri istituti di diritto pubblico che hanno analoghe caratteristiche, cioè il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia.

**SABATINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** L'esposizione che ha fatto il relatore ha in gran parte chiarito le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare i suoi emendamenti. Quindi non mi dilungo nell'esame specifico delle singole disposizioni, per non rubare del tempo alla Commissione. Se si vuole entrare in quest'ordine di idee, esaminando punto per punto gli emendamenti, potremo dare schiarimenti più dettagliati. Io credo che la pensione della previdenza sociale non possa più, oggi, essere concepita come qualche cosa che derivi

soltanto dal contributo base che viene pagato: si è aggiunto un contributo da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, ispirato a un principio di solidarietà sociale. Non è più possibile ritenere che tutto ciò rientri soltanto in un principio di mutualità; questo principio è superato dalle leggi che sono intervenute, come quella della rivalutazione delle pensioni della previdenza sociale.

Il Ministero ha riconosciuto che il problema esiste e va esaminato con piena comprensione. Ma vorrei pregare il senatore Restagno di fare una considerazione concreta. Certo il peso economico che deriverebbe dalla sua proposta non sarebbe tale da sconvolgere la situazione del fondo pensioni, perchè il numero di coloro che verranno a usufruire di un migliore trattamento di pensione è assai limitato, nei confronti del numero complessivo di coloro che godono di una pensione della previdenza sociale. Però quando il senatore Restagno dice che ci sono pensionati, che, avendo pagato un contributo di due milioni, fra loro e i datori di lavoro, verranno a percepire una pensione di 400.000 lire annue, e ci sono pensionati che avendo pagato cinque milioni di contributi, vengono a percepire ugualmente una pensione annua di 400.000 lire, io osservo che, essendo il periodo medio pensionabile di 15 anni, moltiplicando 400.000 lire per 15 anni si vengono a superare i cinque milioni. I contributi versati non bastano in ogni caso ad assicurare la pensione.

Non possiamo poi dimenticare che ogni provvedimento in tema di pensioni viene giudicato non solo dai diretti interessati, ma da quelli che vi sono interessati indirettamente.

Questi sono i motivi che hanno spinto il Governo a non considerare il problema isolatamente, bensì collegandolo con altre questioni. E mi pare si debba sostenere il Governo in questa linea di resistenza a tutte le richieste di esonero. Ora, ammettendo che ci siano istituti che hanno delle tradizioni, non credo, ad esempio, per quanto riguarda la Cassa di risparmio, che siano soltanto scopi di beneficenza quelli che ispirano l'attività dell'istituto. Si tratta di istituti che esercitano un'attività bancaria vera e propria. Quindi la nostra preoccupazione deve essere quella di porre una remora a tali richieste di esonero,

Questo è stato il punto di vista del Governo; i problemi sono grossi, ma sono grossi anche per chi ha la responsabilità, a un certo momento, del coordinamento di questa materia. Quindi dobbiamo farci un dovere, tutti, di non adottare una politica per cui, di fronte a un problema particolare, si trascuri il quadro generale. Se si vuole esaminare a fondo il problema, credo che nessuno possa negare che si debba stabilire il principio di una solidarietà di base per tutte le categorie, e magari venire incontro alle esigenze di particolari categorie attraverso forme integrative. In fondo, i nostri emendamenti hanno questo significato: stabilire una norma comune, senza compromettere quelli che sono diritti acquisiti.

BITOSSÌ. Onorevoli colleghi, come sapete era mia intenzione che non fosse consentito al relatore di parlare degli emendamenti presentati dal Governo, e che questi, in generale, non formassero oggetto di discussione in questa sede, per due motivi: la necessità di affrontare a ragion veduta i problemi che ci sono stati posti di fronte così inopinatamente, senza che nessuno se l'attendesse; e la necessità di non insabbiare il disegno di legge Restagno, perchè con la presentazione di questi emendamenti non so neanche, data l'importanza della materia, se sia possibile che la Commissione ne discuta in sede deliberante.

La mia proposta voleva essere questa: preghiamo il Governo di presentare un progetto di legge che affronti e risolva questi altri problemi e frattanto approviamo il disegno di legge Restagno, cercando di raddrizzare una stortura che da lungo tempo esiste e che provoca un certo disagio nelle categorie interessate. In caso contrario, se vogliamo discutere anche gli emendamenti del Governo, occorre tempo. Non è possibile che un problema di questa natura possa essere affrontato da un giorno all'altro, particolarmente senza che siano consultate le categorie interessate: questo almeno per quanto mi riguarda, ed anche, penso, per quanto riguarda tutti i parlamentari; poichè se è vero che in linea di principio possiamo essere tutti d'accordo, è altrettanto vero che ci sono posizioni precostituite, posizioni particolari che non vogliamo danneggiare.

D'altra parte, la mia critica è derivata anche dal fatto che si fa un gran parlare di riforma delle pensioni, si può dire che ognuno ha un suo progetto particolare, o, se volete che lo dica più chiaramente, ogni raggruppamento politico ha un suo progetto particolare. Questa è la democrazia, è vero; ma è altrettanto vero che abbiamo un unico Ministero del lavoro, in mezzo a tutti questi partiti e gruppi politici, che hanno il diritto e la facoltà di studiare e presentare progetti di legge. È altrettanto vero però che il Ministro del lavoro ha detto cose diverse dalle proposte che si fanno qui. Il senatore Restagno ci ha detto che il Ministro si è dichiarato favorevole al suo disegno di legge. Ma adesso, con gli emendamenti presentati, si trasforma il progetto di legge del senatore Restagno, al quale si attribuisce una paternità che io, nelle sue condizioni, non so se accetterei. Se è vero che, in linea di principio — e sono sicuro che il senatore Restagno è d'accordo su questo — bisogna dare il più possibile a quelli che meno hanno, è anche vero che bisogna camminare coi piedi di piombo per non togliere ad alcuni i benefici di cui finora hanno goduto. Il ministro Vigorelli ha affrontato ugualmente questo problema, ma nel quadro di una riforma generale e con riguardo alla continuazione o meno dei diritti acquisiti da alcune casse autonome. L'onorevole Ministro diceva che il riordinamento abbraccia anche i fondi speciali di previdenza e quelli non amministrati dall'Istituto della previdenza, i quali saranno organizzati in modo da conservare il trattamento particolare previsto per i relativi assicurati, pur essendo obbligatorio il versamento di un determinato contributo in obbedienza al principio della mutualità generale.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Queste cose le ha dette un giornalista, non il Ministro.

BITOSSÌ. Ma il Ministro non le ha smentite.

PRESIDENTE. Se dovessimo smentire ogni volta quello che si può dire in un giornale, avremmo il nostro da fare.

BITOSSÌ. L'ispirazione comunque è pacifica: si tratta di prendere una posizione politica in



relazione ad altre posizioni politiche. Quindi anche il ministro Vigorelli ha intenzione di affrontare questo problema nel quadro della mutualità generale, ma vuol far persistere determinate situazioni che, se affrontate ora come si vorrebbero affrontare secondo gli emendamenti presentati dal Governo, sarebbero eliminate completamente. Non ho intenzione di entrare nel merito, ma voglio soffermarmi su alcuni punti di questi emendamenti. Anzitutto il Governo ha avuto ed ha la facoltà di respingere le richieste che gli vengano presentate: perchè non le ha respinte? Vuole che siano i parlamentari a dire che tutte le domande presentate non sono più valide? Questo determina in noi delle perplessità. E poi, quale situazione si verificherebbe tra cinque, dieci anni, lasciando l'autorizzazione del distacco dalla previdenza sociale a tutti i dipendenti che sono oggi in servizio e richiedendo viceversa a quelli nuovi l'iscrizione alla previdenza sociale? Alcuni avrebbero una determinata pensione, altri una pensione diversa, col risultato che anche quelli che continuano ad essere iscritti nelle casse speciali, ad un certo momento non avrebbero più possibilità di ricevere la pensione perchè, venuti a mancare i contributi dei nuovi, mancherebbero i fondi. Il che vorrebbe dire privarli di quei diritti che fino ad oggi hanno acquisiti, a meno che le aziende non si assumano l'onere di un contributo integrativo abbastanza elevato, atto a garantire a tutti gli anziani di oggi la pensione dovuta. Ma questi sono particolari che potremo affrontare e risolvere, in sede opportuna, perchè io sono convinto che il Governo è sensibile a problemi così evidenti. Se si vuole approvare il progetto Restagno con le due tabelle, rifengo sia opportuno pregare il Governo di presentare una legge più completa che affronti anche gli altri non meno urgenti problemi.

Comunque, oggi non possiamo entrare nell'esame degli emendamenti del Governo, perchè bisogna dare a noi tutti il tempo di valutare e giudicare quali conseguenze potranno derivare da norme di questo genere e perchè lo stesso senatore Restagno vorrà sentire le categorie interessate. Quindi, o si accetta la mia proposta, tendente a pregare il Governo di ritirare gli emendamenti e di presentare un

disegno di legge immediatamente (per quanto il Governo avrebbe già avuto la possibilità di presentare un suo progetto che si sarebbe potuto discutere contemporaneamente a quello del senatore Restagno) o, se il Governo insiste nei suoi emendamenti, rinviemo la discussione, in modo che ognuno di noi possa venire qui con idee precise ad affrontare l'esame di queste norme, che in ogni caso modificheranno ampiamente l'attuale situazione delle pensioni.

**PRESIDENTE.** Se la Commissione decide di rinviare la discussione per un più approfondito esame del provvedimento, la Presidenza non ha niente in contrario, anzi si permette di dare un consiglio in questo senso.

**MARINA.** Mi associo alla proposta di rinvio della discussione.

**RESTAGNO.** Tengo a dichiarare che il mio progetto è ispirato al senso di solidarietà. Non vorrei che vi fossero equivoci su questo punto. Noi siamo tutti su questa linea: non vogliamo creare dei privilegi, vogliamo eliminare delle ingiustizie. Io considero, scusate la presunzione, già quasi approvato il mio disegno di legge, per gli affidamenti che avevo avuti dalla Previdenza sociale e dal Ministro; tanto che in un recentissimo contratto nazionale, che ho avuto l'onore di stipulare, il quale riguarda proprio la questione previdenziale per i funzionari delle banche, siamo riusciti ad ottenere dalle aziende alcune concessioni considerando già approvata questa legge.

Questo vuol dire che noi ci attendiamo dalla Commissione del Senato una prova di solidarietà su un progetto che è improntato ad equità e giustizia.

**MONALDI.** Mi pare che il desiderio del presentatore di questo disegno di legge sia di lasciare il suo progetto come è stato presentato, con la modificazione delle tabelle secondo il primo emendamento del Governo, e stralciando il resto degli emendamenti del Governo. Ora io non so se questo debba concretarsi fin d'ora in una proposta vera e propria o se si debba rimandare il tutto alla prossima discussione.

**PRESIDENTE.** Meglio è rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta. Questo

è anche il consiglio della Presidenza, che richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che gli emendamenti ministeriali modificano parecchi articoli della legge 4 aprile 1952, n. 218. Questa discussione è stata utile perchè anche il Governo avrà modo di presentarsi, nella prossima seduta, con proposte che possano conciliare le diverse esigenze.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione e rinvio del disegno di legge: « Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori » (1823).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINI, *relatore*. Onorevoli colleghi: nel 1923, col regio decreto-legge n. 692 del 15 marzo, fu disciplinata la durata massima normale della giornata lavorativa degli operai e degli impiegati nelle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, anche se avessero carattere di istituto d'insegnamento professionale o di beneficenza, come pure negli uffici, nei lavori pubblici, negli ospedali: insomma ovunque venisse prestato un lavoro salariato o stipendiato alle dipendenze o sotto il controllo diretto altrui, come recita l'articolo 1 del suddetto regio decreto-legge. Però l'ultimo comma dello stesso articolo 1 dispone che per i lavori eseguiti a bordo delle navi, per gli uffici ed i servizi pubblici, anche se gestiti da assuntori privati, si provvederà con separate disposizioni.

Sempre nel 1923, col regio decreto-legge 19 ottobre, n. 2328, furono emanate le disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, limitandosi

però il campo di applicazione alle aziende esercenti ferrovie concesse, tramvie a trazione meccanica e linee di navigazione interna.

In tal modo rimaneva sempre escluso dalla regolamentazione il personale addetto agli automezzi di linea adibiti al trasporto di persone e di cose. Col disegno di legge all'esame della nostra Commissione si vuole, dopo circa 27 anni, colmare questa lacuna, limitatamente però al personale addetto al trasporto delle persone con automezzi di linea extra-urbani, rimandando le norme per il personale addetto al trasporto delle cose su strada ad altro provvedimento, in fase di avanzata elaborazione, come riferisce il Ministro del lavoro nella sua relazione.

In ottemperanza alla tabella annessa al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (punto ottavo) il lavoro del personale addetto al trasporto di persone e di merci, compresi i lavori di carico e scarico, rientra in quello che viene classificato lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia, per cui il disegno di legge sottoposto al nostro esame, all'articolo 3, stabilisce senz'altro la possibilità della effettuazione di un lavoro straordinario non superiore a due ore giornaliere senza l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 30 ottobre 1955, n. 1079, che fu ampiamente discussa ed approvata dalla nostra Commissione. Questo articolo 3 crea delle perplessità, in considerazione anche delle particolar' condizioni in cui si svolge oggi il lavoro del personale addetto agli automezzi di linea extra-urbani, sia per la delicatezza delle mansioni, sia per le difficoltà del traffico che richiedono costante prudenza e vigilanza.

Ciò premesso, credo opportuno comunicare alla Commissione come si articola il disegno di legge. Con gli articoli 1 e 2 si stabilisce il campo di applicazione del disegno di legge e si fissa l'orario giornaliero o settimanale del personale.

Con gli articoli 3, 4 e 5 si dettano le norme per il lavoro straordinario; si indica la durata del periodo lavorativo e si fissa il periodo del lavoro da considerarsi notturno.

L'articolo 6 detta norme circa i periodi di durata massima di guida.

L'articolo 7 si sofferma sul lavoro effettivo per il personale viaggiante, mentre gli articoli 8 e 9 fissano i periodi di riposo giornaliero e settimanale. L'articolo 10 si riferisce al lavoro straordinario nei casi di forza maggiore, di intemperie o circostanze eccezionali.

I rimanenti articoli si riferiscono alla pubblicità dei turni di servizio, alle controversie relative all'applicazione delle disposizioni della legge, alla vigilanza da effettuarsi dagli Ispettorati del lavoro e dagli Ispettorati compartimentali della motorizzazione, alle contravvenzioni elevate ed alle ammende da applicarsi.

Riservandomi la presentazione di alcuni emendamenti, esprimo tuttavia parere favorevole all'accoglimento del disegno di legge, con la preghiera che si disponga con urgenza per la regolamentazione dell'orario di servizio del personale addetto al trasporto delle cose.

Illustro brevemente gli emendamenti che intendo presentare.

Il primo ha carattere formale, e concerne la fusione degli articoli 1 e 2 in un unico articolo.

Poi proporrei la soppressione degli articoli 3 e 4.

Ci sono, infine, due emendamenti agli articoli 10 e 14.

All'articolo 10 dovrebbe essere inserito, in principio, il seguente comma:

« Quando particolari esigenze di servizio lo richiedano e l'azienda intenda ricorrere a prestazioni di lavoro straordinario da parte dei propri dipendenti, si devono osservare tutte le disposizioni contenute nella legge 30 ottobre 1955, n. 1079 ».

Alla fine dell'ultimo comma si aggiungerebbero le parole: « restando esonerata dalla osservanza delle disposizioni contenute nella legge 30 ottobre 1955, n. 1079 ».

Infine, all'articolo 14, primo comma, dopo le parole: « le contravvenzioni alla presente legge », si dovrebbe aggiungere l'inciso: « elevate dai funzionari od agenti dell'Ispettorato del lavoro o dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione ».

**PRESIDENTE.** Questi emendamenti saranno stampati e distribuiti agli onorevoli Commissari.

Non facendosi osservazioni, il seguito di questa discussione è rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

**Discussione e rinvio del disegno di legge: « Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro » (1472).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

**ZANE, relatore.** Il titolo del disegno di legge sottoposto al nostro esame fa già intendere qualcosa della situazione nella quale si trova questa Associazione, che ha avuto un'esistenza piuttosto travagliata.

Nata infatti in tempo di guerra — il 19 settembre 1943 — risentiva purtroppo, sin dalla sua iniziale costituzione, delle eccezionali condizioni del momento. Infatti gli otto promotori che firmarono presso il notaio dottor Egidio Marchese l'atto costitutivo al quale fa riferimento l'articolo 1 del disegno di legge in esame convengono che « dato lo stato di guerra contingente e la esiguità del loro numero in rapporto alla importanza dell'associazione avente carattere nazionale, concordano a voti unanimi di affidarne temporaneamente la reggenza ad un reggente straordinario con pieni poteri, nell'attesa di più propizia tempestività per la nomina delle cariche ». E lo stesso riconoscimento in Ente morale, ottenuto il 22 febbraio 1945 con decreto luogotenenziale n. 128, denuncia pure una critica situazione anormale, perchè in quel periodo era ancora dolorosamente diviso in due parti il territorio nazionale.

Tutto questo ho rilevato, allo scopo di porre in evidenza che l'Associazione non poteva essere viva e vitale per queste sue origini. Neppure sono valsi i successivi tentativi a normalizzare una situazione che portò il Ministro del lavoro e della previdenza sociale a procedere, con suo decreto del 9 marzo 1953 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del

28 marzo 1953), alla nomina di un Commissario per la gestione straordinaria dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, coi poteri del Consiglio nazionale, del Comitato nazionale, della Giunta esecutiva e del Presidente, per la durata di sei mesi.

È da notare inoltre che vi sono attualmente altre gestioni commissariali in varie provincie. Rilevata questa situazione anormale, alla quale si deve porre rimedio dando un definitivo assetto alla Associazione, si deve convenire doverosamente che la benemerita categoria dei mutilati del lavoro ha sempre considerato con grande simpatia la costituzione di un Ente, che provvedesse ad integrare con una adeguata assistenza le provvidenze di legge che intervengono ad assicurare la corresponsione di una rendita proporzionata alla entità del danno patito dall'infortunato.

L'attuale sistema assicurativo fa capo al vecchio e solido I.N.A.I.L., che agisce nei confronti dei lavoratori infortunati sul lavoro o menomati in seguito a malattie professionali, in modo tale da reintegrare attraverso la rendita la diminuita capacità lavorativa. La stessa relazione ministeriale, che accompagna il disegno di legge in esame, rileva però la inadeguatezza di questo sistema previdenziale nella forma primitiva, giacchè le rendite (che dovranno in ogni caso essere aderenti alla situazione generale economica) non possono tener conto delle particolari situazioni dei singoli soggetti, diversissime da caso a caso. Infatti, se l'Istituto nazionale provvede a corrispondere una rendita commisurata al grado d'invalidità del lavoratore, ed aiuta il soggetto attraverso protesi o speciali cure fisiche, non può tener conto delle diverse situazioni di bisogno morale e materiale in cui viene a trovarsi il lavoratore, che nella produzione dei beni ha dato un fortissimo contributo personale, lasciando una parte della propria salute nella quotidiana dura fatica.

Il dispositivo tecnico dell'Istituto interviene solo in parte — e troppe volte in modo inadeguato e dopo contestazioni — a reintegrare le menomate forze fisiche, ma non prevede una vera e propria assistenza, adattata caso per caso ai singoli, assistenza che consenta, per esempio, di seguire con maggiore cura e con

moderni mezzi, i mutilati ed invalidi, nel processo di rieducazione, assistenza che si estenda ai compiti di patronato, di cura in colonie e così via dicendo.

Da qui la necessità di potenziare maggiormente quell'organismo che, nato con movimento spontaneo, ha raccolto non solo le simpatie della categoria, ma anche prestigio presso le autorità dello Stato, allorchè ad esso fu affidato il compito del collocamento obbligatorio dei mutilati ed invalidi del lavoro, in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222. L'Associazione dev'essere quindi, secondo il disegno di legge, posta in grado di svolgere i compiti dell'assistenza mediante:

provvidenze intese all'elevazione spirituale e culturale dei lavoratori invalidi;

lo studio dei problemi di infortunistica e la collaborazione con enti od istituti a ciò preposti nell'azione di studio di ritrovati antinfortunistici e di prevenzione delle malattie professionali;

l'assistenza nelle iniziative dirette alla rieducazione professionale dei mutilati ed invalidi nei casi in cui non vi provvedano gli istituti assicuratori;

l'istituzione e la gestione di colonie marine e montane;

l'educazione e l'istruzione professionale dei figli minorenni dei mutilati e degli invalidi, i quali non abbiano, per altro titolo, diritto all'assistenza.

L'articolo 1 prevede la modificazione del nome dell'Associazione, che secondo il progetto ministeriale dovrebbe chiamarsi in avvenire: « Ente nazionale di assistenza per i mutilati e gli invalidi del lavoro ».

La categoria chiede che sia conservata la denominazione attuale del sodalizio, evidentemente per motivi sentimentali, mentre all'erezione in ente conseguirebbe necessariamente il riconoscimento di quella personalità giuridica a cui mira la stessa categoria.

Il criterio di una scelta democratica degli organi dell'Ente risulta in parte frustrato dalla esigenza che siano presenti, negli organi centrali e periferici, rappresentanti di organismi tecnici qualificati che non possono non por-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

84ª Seduta (20 febbraio 1957)

tare, nell'esplicazione dei compiti affidati all'Ente, un contributo di esperienza della massima importanza.

Parmi comunque che il rispetto del metodo democratico sia sufficientemente rispettato con la elezione di un adeguato numero di rappresentanti scelti dalla categoria.

Sull'articolo 17 abbiamo un parere negativo della Commissione finanze e tesoro a proposito delle agevolazioni fiscali che sono contenute nel detto articolo. La 5ª Commissione così si esprime:

« La Commissione finanze e tesoro non ritiene sia il caso di concedere nuove agevolazioni fiscali, anche tenuto presente che attualmente è allo studio da parte del Governo un provvedimento concernente la revisione di tutta questa materia. Pertanto si esprime avviso contrario all'articolo 17. Per il resto, nulla da osservare dal lato finanziario. Ma si ritiene che il complesso delle disposizioni di merito potrebbe avere ulteriore vantaggiosa elaborazione ».

Debbo osservare a questo proposito che esenzioni analoghe a quelle di cui si fa cenno nell'articolo 17 sono state accordate anche recentemente ad altri Enti. Perciò vi è motivo per pensare che sia opportuno rivolgere una viva preghiera alla Commissione di finanze e tesoro affinché, sulla scorta di questi recenti precedenti, veda di modificare il suo parere, il quale, tra l'altro, è di data piuttosto remota, poichè rimonta al 10 giugno 1956.

Onorevoli colleghi, verrei meno al mio preciso dovere se non cogliessi l'occasione offerta mi dall'esame del presente disegno di legge n. 1472 per richiamare — in armonia a miei precedenti interventi — l'attenzione della Commissione su un altro assillante problema che

tene in gravi ansie la categoria dei mutilati ed invalidi del lavoro: il problema dell'adeguamento delle rendite, che attualmente sono vincolate ai limiti previsti dall'ultima legge del 1950.

Presso la XI Commissione della Camera dei deputati sono in corso di esame ben quattro disegni di legge di iniziativa parlamentare che modificano — per migliorarlo — il trattamento dei mutilati ed invalidi del lavoro. Credo di non sbagliare se affermo che il disegno di legge n. 1472 passa in seconda linea di fronte a queste proposte di legge che sono già in stato di avanzata discussione alla Camera dei deputati. Vi è attesa vivissima tra i mutilati e gli invalidi del lavoro; ormai il problema è maturo ed anche la nostra Commissione dovrebbe essere, a mio avviso, concorde, innanzi tutto, nell'affrettare i tempi per accordare i miglioramenti desiderati dalla categoria.

Per quanto concerne l'esame del disegno di legge n. 1472, sul quale ho avuto l'onore di riferire, mi dichiaro d'accordo nel complesso sul testo presentato dal Ministro del lavoro, col concerto di altri sei Ministri, pur riconoscendo la possibilità di prendere in considerazione eventuali emendamenti che fossero presentati dagli onorevoli colleghi nell'interesse della benemerita categoria dei mutilati e degli invalidi del lavoro.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.  
(Così rimane stabilito).

*La seduta termina alle ore 12.*

Dott. MARIO CARONI  
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari